



DELIBERA N. 296

21 giugno 2022

Fasc. Anac n. 370/2022

Oggetto

Ipotesi di inconferibilità ex art. 7 d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico di Presidente del CdA di Ascit Servizi Ambientali SpA, attribuito all'Amministratore Unico della società Cermec SpA.

Riferimenti normativi

Art. 7, comma 2, lettera d), d.lgs. n. 39/2013

Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 21 giugno 2022

Delibera

Ritenuto in fatto

Nello svolgimento dell'attività istituzionale di vigilanza, dalla consultazione dei siti istituzionali degli enti interessati e delle visure camerali, emergeva che il sig. Ciacci aveva ricoperto e/o ricopriva alcuni incarichi astrattamente rilevanti ai fini del d.lgs.

39/2013, su cui pertanto veniva condotta specifica istruttoria al fine di verificare il possibile ricorrere delle seguenti ipotesi di inconferibilità:

- 1) ex art. 7, comma 2, ultima parte, lett. d), del d.lgs. 39/2013, fra l'incarico di Amministratore Unico di Cermec SpA e il precedente incarico di Presidente del CdA di Acsel SpA;
- 2) ex art. 7 comma 2, ultima parte, lett. d), del d.lgs. 39/2013, fra l'incarico Amministratore Unico di Minerva scarl e i precedenti incarichi di Presidente del CdA di Acsel SpA e di Amministratore Unico di Cermec SpA;
- 3) ex art. 7, comma 2, ultima parte, lett. d), del d.lgs. 39/2013, fra l'incarico di Presidente del CdA di Ascit SpA e i precedenti incarichi di Presidente del CdA di Acsel SpA, di Amministratore Unico di Cermec SpA e di Amministratore Unico di Minerva scarl.

Pertanto, con nota del 21.02.2022 veniva avviato un procedimento di vigilanza, onde poter valutare in contraddittorio l'eventuale sussistenza, in capo al sig. Ciacci, dell'ipotesi di inconferibilità, ex art. 7, comma 2, ultima parte, lettera d), del d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico di Presidente del CdA di Ascit Servizi Ambientali SpA, attribuito all'Amministratore Unico della società Cermec SpA, assegnando il termine di 30 gg per l'invio di memorie e controdeduzioni.

Con nota del 17.03.2022, il RPCT di Ascit SpA riscontrava la comunicazione di avvio del procedimento dell'Autorità, sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 alla fattispecie in esame, ritenendo che l'incarico di Presidente di Ascit SpA sarebbe stato conferito "*senza deleghe gestionali*".

A supporto della propria tesi il RPCT inoltre forniva la seguente documentazione:

- *due diligence* sulla situazione del sig. Ciacci, svolta dalla Funzione di Conformità di Ascit in data 17.03.2021, in cui si ravvisano solo tre poteri attribuiti al Presidente di Ascit che potrebbero essere interpretati come deleghe operative, a cui il sig. Ciacci ha deciso di rinunciare: (1) presenza del Presidente nelle commissioni esaminatrici in occasione delle selezioni di figure dirigenziali; 2) autorizzazione di pagamenti in contanti per importi superiori ad euro 100; 3) autorizzazione di spese di rappresentanza);
- nota del 27.04.2021 rilasciata dall'ente di certificazione Certiquality, attestante la conformità del Sistema di Gestione per la prevenzione del rischio corruzione, implementato all'interno della società Ascit;
- nota del 02.11.2021 del Direttore generale di Ascit, indirizzata al RPCT di RetiAmbiente (socio unico di Ascit SpA) e al CdA di Ascit, in cui vengono forniti i chiarimenti richiesti, a seguito di segnalazione di un consigliere comunale, sugli affidamenti effettuati dalla società Ascit alla società Cermec a partire dal 2019, precisando che il Presidente di Ascit rispetta attentamente l'obbligo di astensione, lasciando la seduta in occasione di qualunque deliberazione in merito ad affidamenti che coinvolgono Cermec SpA;
- nota di riscontro del RPCT di RetiAmbienti SpA (socio unico di Ascit SpA) del 17.12.2021 che, nel prendere atto dell'avvenuta adozione, da parte di Ascit, di misure di contenimento del rischio correlato al potenziale conflitto di interessi, raccomanda al Presidente di Ascit il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC, attraverso la tenuta di comportamenti idonei a "sterilizzare" ogni possibile rischio di conflitto di interessi nello svolgimento della funzione a cui è preposto;
- Verbale del Consiglio di Gestione di Ascit del 03.06.2009 contenente il "Contratto di mandato con rappresentanza" a favore del Direttore Generale di Ascit;
- Procure speciali del 12.10.2015, del 15.07.2016 e del 07.12.2016, con cui il Presidente del Consiglio di Gestione di Ascit ha conferito specifici poteri al Direttore Generale;
- Procure speciali del 29.06.2017 e del 26.02.2020, con cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ascit ha conferito specifici poteri rispettivamente al Direttore Generale e al Responsabile Commerciale;
- Contratto di servizio Ato-RetiAmbiente e Regolamento di gruppo.



Considerato in diritto

Dalle verifiche effettuate attraverso la consultazione dei siti istituzionali degli enti interessati e delle visure camerali, era emerso che il sig. Ciacci aveva ricoperto e/o ricopriva i seguenti incarichi:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Aysel SpA dal 2015 al 2017, riconfermato dal 20.10.2017 e nuovamente dal 28.07.2020 *a tutt'oggi*;
- Amministratore Unico della società Cermec SpA dal 19.06.2019, riconfermato dal 08.07.2021 *a tutt'oggi*;
- Amministratore Unico della società Minerva società consortile a responsabilità limitata, dal 27.06.2019, riconfermato dal 02.07.2021 *a tutt'oggi*;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Ascit Servizi Ambientali SpA dal 31.12.2020, riconfermato dal 30.09.2021 *a tutt'oggi*.

Trattandosi di incarichi astrattamente rilevanti ai fini del d.lgs. 39/2013, è stato necessario verificare il possibile ricorrere delle seguenti ipotesi di inconferibilità:

- 1) ex art. 7, comma 2, ultima parte, lett. d), del d.lgs. 39/2013, fra l'incarico di Amministratore Unico di Cermec SpA e il precedente incarico di Presidente del CdA di Aysel SpA;
- 2) ex art. 7 comma 2, ultima parte, lett. d), del d.lgs. 39/2013, fra l'incarico Amministratore Unico di Minerva scarl e i precedenti incarichi di Presidente del CdA di Aysel SpA e di Amministratore Unico di Cermec SpA;
- 3) ex art. 7, comma 2, ultima parte, lett. d), del d.lgs. 39/2013, fra l'incarico di Presidente del CdA di Ascit SpA e i precedenti incarichi di Presidente del CdA di Aysel SpA, di Amministratore Unico di Cermec SpA e di Amministratore Unico di Minerva scarl.

Le tre ipotesi di inconferibilità sopra indicate ineriscono a possibili violazioni dell'art. 7, comma 2, ultima parte, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013, che dispone: *"a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione non possono essere conferiti: [...] d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione."*

Con riferimento alla prima ipotesi di inconferibilità di cui sopra, si osserva che l'incarico di Amministratore Unico di Cermec SpA risulta conferito al sig. Ciacci in una società con sede in Toscana, ossia in una regione *differente* dal Piemonte, in cui era stato conferito l'incarico precedente di Presidente del CdA di Aysel SpA.

Pertanto, con riferimento a questa prima ipotesi, non sussiste l'inconferibilità disciplinata dall'art. 7, comma 2, ultima parte, lettera d), del d.lgs. 39/2013.

Con riferimento alla seconda ipotesi di inconferibilità, si osserva che l'incarico di AU di Minerva scarl risulta conferito al sig. Ciacci in una società con sede nel Lazio, ossia in una regione *differente* sia dalla Toscana, in cui era stato conferito il precedente incarico di AU di Cermec SpA, sia dal Piemonte, in cui era stato conferito l'incarico ancora precedente di Presidente del CdA di Aysel SpA.

Pertanto, anche con riferimento a questa seconda ipotesi, non sussiste l'inconferibilità disciplinata dall'art. 7, comma 2 ultima parte, lettera d) del d.lgs. 39/2013.

Con riferimento alla terza ipotesi di inconferibilità, tenuto conto che l'incarico di Presidente del CdA di Ascit risulta conferito al sig. Ciacci in una società con sede in Toscana, non è apparsa sussistere l'inconferibilità disciplinata dall'art. 7, comma 2,

ultima parte, lettera d) del d.lgs. 39/2013, con riferimento all'incarico di Amministratore Unico di Minerva scarl, conferito nel Lazio, e a quello di Presidente del CdA di Aysel SpA, conferito in Piemonte.

Sempre con riferimento alla terza ipotesi di cui sopra, si è ritenuto invece poter sussistere l'ipotesi di inconferibilità ex art. 7, comma 2, ultima parte, lettera d), del d.lgs. 39/2013 tra l'incarico di Presidente del CdA di Ascit e quello di AU di Cermec SpA, *entrambi conferiti nella regione Toscana*, in quanto trattasi di incarichi entrambi ascrivibili alla definizione di "amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico", così come riportata all'art. 1 comma, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013.

Ipotesi di inconferibilità tra incarico di AU di Cermec SpA e quello di Presidente del CdA di Ascit - Sussistenza

a. Incarico "in provenienza" – Amministratore Unico di Cermec SpA

Con riferimento all'incarico di Amministratore Unico di Cermec SpA, conferito al sig. Ciacci in data 19.06.2019 e confermato in data 08.07.2021, per valutare se lo stesso sia rilevante quale incarico c.d. "in provenienza" tra quelli indicati dall'art. 7, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 39/2013, è necessario analizzare la natura sia della società, sia dell'incarico.

a. 1. Natura della società Cermec SpA

La società, con sede legale nel comune di Massa (regione Toscana), in base all'art. 4 dello Statuto aggiornato al 18.09.2019, ha per oggetto la gestione integrata e unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali. Appare quindi ricorrere il requisito c.d. funzionale richiesto dall'art. 1, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013.

L'art. 6 dello Statuto della società dispone che, ai sensi dell'art. 113 TUEL, dell'art. 7 d.lgs. n. 175/2016 e delle delibere del Consiglio comunale di Carrara, del Consiglio comunale di Massa e del Consiglio provinciale di Massa-Carrara, *"la società deve essere a prevalente capitale pubblico locale"*.

Dalla visura camerale si evince infatti che il capitale della società Cermec è detenuto per il 49,68% dal comune di Carrara, per il 49,53% dal comune di Massa e per il restante 0,79% dalla provincia di Massa, con ciò confermando la sussistenza anche del requisito c.d. della *governance* pubblica.

Pertanto, si ritiene che la Cermec SpA rientri nella categoria degli "enti di diritto privato in controllo pubblico", così come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, in quanto ricorrono sia il requisito della *governance* che quello c.d. funzionale richiesti da tale norma.

a. 2. Natura dell'incarico di Amministratore Unico di Cermec SpA

L'art. 7, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 39/2013 individua gli incarichi di *"presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione"* quali incarichi "in provenienza" rilevanti per l'applicazione dell'ipotesi di inconferibilità disciplinata.

In base all'art. 10 dello Statuto sociale di Cermec SpA, l'organo amministrativo della società è costituito da un Amministratore Unico, con la possibilità per l'Assemblea di disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

L'AU, allo stato attuale, risulta quindi l'unico organo amministrativo di Cermec e, in quanto tale, rientra nella categoria degli incarichi di amministratore di ente privato in controllo pubblico così come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 e risulta dunque assimilabile agli incarichi di presidente o amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di comuni, di cui all'art. 7, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 39/2013.



Pertanto, l'incarico di AU di Cermec – conferito al sig. Ciacci dall'Assemblea della società in data 19.06.2019 e riconfermato dal 08.07.2021 - appare rilevante quale incarico "in provenienza", ai sensi dell'art. 7, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 39/2013.

b. Incarico "in destinazione" – Presidente del CdA di Ascit SpA

Per valutare se l'incarico di Presidente del CdA di Ascit SpA - conferito al sig. Ciacci con atto del 31.12.2020, come rilevato dalla visura camerale della società e confermato con atto del 30.09.2021 - sia rilevante quale incarico "in destinazione", tra quelli indicati dall'art. 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013, è necessario analizzare la natura sia della società, sia dell'incarico di Presidente del CdA della stessa.

b. 1. Natura della società Ascit SpA

La società, con sede legale a Capannori, un comune in provincia di Lucca (regione Toscana), in base all'art. 2 dello Statuto aggiornato al 10.05.2017, ha per oggetto la gestione di pubblici servizi a favore dei comuni soci in particolare la gestione del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le attività e/o i servizi ad essa connessi. Appare quindi ricorrere il requisito c.d. funzionale richiesto dall'art. 1, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013.

In base all'art. 1 dello Statuto, si tratta inoltre di una società "*con totale partecipazione e controllo pubblico indiretti ... il cui capitale è detenuto dai comuni dell'ATO Toscana Costa per il tramite della società RetiAmbiente SpA.*"

Dalla visura camerale si evince effettivamente che il capitale della società Ascit è interamente detenuto da RetiAmbiente SpA, il cui capitale è, a propria volta, interamente detenuto da comuni dell'ATO Toscana Costa, con ciò confermando la sussistenza anche del requisito della *governance* pubblica.

Al riguardo, si evidenzia infatti che al capitale di RetiAmbiente SpA partecipano a titolo esemplificativo, tra gli altri, il comune di Livorno per il 33%, il comune di Pisa per il 13% e il comune di Viareggio per il 9%, tutti con popolazione superiore a 15mila abitanti (rif. art. 7, co. 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013, che annovera tra gli incarichi in destinazione inconfiribili quelli di "*amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di ... un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti*").

Pertanto, la Ascit SpA appare rientrare nella categoria degli "enti di diritto privato in controllo pubblico" da parte di comuni, così come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, in quanto ricorrono sia il requisito della *governance* che quello c.d. funzionale richiesti da tale norma.

b. 2. Natura dell'incarico di Presidente del CdA di Ascit SpA

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013, devono intendersi "*per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*".

Tanto premesso, è necessario analizzare i poteri correlati all'incarico di Presidente del CdA della società, al fine di valutare se tale incarico sia provvisto di deleghe gestionali.

In merito si rileva che le previsioni statutarie, all'art. 17, attribuiscono al CdA della società "*le più ampie facoltà per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e più precisamente sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge e dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea*".

Tra i poteri di amministrazione e gestione, attribuiti al CdA, in base all'art. 17 dello Statuto, se ne citano qui alcuni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) acquisti, permuta e alienazioni mobiliari e immobiliari;
- 2) affitti e locazioni anche finanziarie;
- 3) assunzione di mutui passivi;
- 4) concessione di fidejussioni;
- 5) trascrizioni e annotazioni di ogni genere;
- 6) compromessi e transazioni.

Il medesimo art. 17 dello Statuto attribuisce inoltre al Presidente del CdA la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale.

Si rileva inoltre che l'art. 17 prevede anche la possibilità di nominare *"un Direttore Generale determinandone i poteri e la retribuzione, vigilando sul suo operato"*. Da tale disposizione statutaria si desume, quindi, che la presenza di un Direttore Generale non esclude che il Presidente rimanga titolare dei propri poteri di competenza per tutto ciò che non è strettamente delegato.

Pertanto, per tutto quanto sopra riportato e considerato, in base agli elementi sopra indicati, si ritengono sussistenti allo stato le deleghe gestionali in capo all'intero CdA e al suo Presidente che, per tali ragioni, appare rientrare nella definizione di amministratore di ente privato in controllo pubblico, di cui all'art. 1, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 e che, pertanto, risulta rilevante quale incarico *"in destinazione"*, tra quelli indicati dall'art. 7, co. 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013. Appare trattarsi, infatti, di incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte del socio pubblico RetiAmbiente SpA, a sua volta in controllo pubblico da parte di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, come richiesto dalla norma sopra citata.

Sull'applicabilità dell'art. 7 comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013

Non appaiono condivisibili le considerazioni espresse dal RPCT della società Ascit a sostegno della tesi secondo cui l'incarico di Presidente di Ascit sarebbe stato conferito *"senza deleghe gestionali"*.

Rispetto a quanto sostenuto dal RPCT, si deve infatti in primo luogo eccepire che l'art. 17 del vigente Statuto della società attribuisce al CdA della società *"le più ampie facoltà per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta"*, citando testualmente, tra i poteri attribuiti al CdA, quelli relativi ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari e immobiliari, affitti e locazioni, compromessi e transazioni. Tali poteri, al contrario di quanto sostenuto dal RPCT di Ascit, appaiono qualificabili quali poteri di amministrazione e gestione, peraltro ad ampio raggio d'azione.

Si ritiene inoltre che le più ampie facoltà di gestione della società e i poteri dettagliatamente attribuiti al CdA - e di conseguenza anche al suo Presidente - dallo Statuto societario si estendano ben al di là dei tre poteri individuati dalla *due diligence*, svolta dalla Funzione di Conformità di Ascit in data 17.03.2021 e trasmessa a questa Autorità dal RPCT di Ascit, in base a cui le deleghe operative in capo al Presidente di Ascit sarebbero ravvisabili soltanto con riferimento a tre poteri, a cui il sig. Ciacci avrebbe dichiarato la propria disponibilità a rinunciare: 1) presenza del Presidente nelle commissioni esaminatrici in occasione delle selezioni di figure dirigenziali; 2) autorizzazione di pagamenti in contanti per importi superiori ad euro 100; 3) autorizzazione di spese di rappresentanza.

Appare peraltro non attinente alla questione in esame il richiamo alla certificazione rilasciata dall'ente Certiquality, in quanto trattasi di certificazione attestante la conformità del Sistema di Gestione per la prevenzione del rischio corruzione, implementato all'interno della società Ascit e considerato nel suo complesso, non strettamente attinente alla questione specifica della valutazione inerente la sussistenza o meno di c.d. deleghe gestionali in capo al Presidente di Ascit.



Pertanto nel caso in esame, a fronte della già ampia formulazione dello statuto – secondo cui il CdA ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali – vi è in aggiunta il potere di firma libera del Presidente (art. 17 dello Statuto societario), elemento ritenuto significativo ai fini dell’inconferibilità anche da precedenti delibere ANAC (cfr. a titolo esemplificativo delibera n. 677 del 2021).

Per quanto concerne la figura del Direttore Generale della società, si prende atto dell’avvenuta nomina dello stesso e dei “poteri di gestione amministrativa ordinaria”, unitamente alla rappresentanza sociale per le relative materie, a lui conferiti con il “Contratto di mandato con rappresentanza” allegato al Verbale del Consiglio di Gestione di Ascit del 03.06.2009 e con successive procure speciali.

Si deve tuttavia rilevare che, a fronte dei rilevanti poteri gestionali di competenza del CdA, così come sopra richiamati, risultano delegati al Direttore Generale soltanto alcuni specifici e circostanziati poteri, peraltro da esercitare nei limiti massimi stabiliti con le procure speciali. A titolo esemplificativo, si citano i poteri delegati al DG con il contratto del 2009:

- assicurare l’osservanza di tutte le norme previste in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- assicurare il regolare svolgimento di appalti lavori, forniture e servizi nei casi e nei limiti di spesa secondo la disciplina e le procedure previste dalle vigenti normative;
- eseguire pagamenti e riscuotere crediti della società, anche in via di compensazione e transattiva;
- rappresentare la Società di fronte alle Compagnie di assicurazione stipulando e modificando contratti di assicurazione;
- gestire la cassa economale nei limiti di spesa di euro 2mila, con rendicontazione trimestrale al Consiglio di Gestione;
- dirigere l’intero personale dell’Azienda, con la più ampia autonomia gestionale;
- assumere e licenziare personale a tempo indeterminato, con esclusione di Dirigenti e Quadri;
- rappresentare la Società di fronte a competenti uffici e amministrazioni pubbliche e private.

La procura speciale del 12.10.2015 conferisce al Direttore Generale poteri che appaiono ricalcare sostanzialmente quelli contenuti nel predetto contratto di mandato con rappresentanza del 2009, con un ampliamento dei poteri di gestione della cassa economale nei limiti di spesa di euro 4mila, nonché dei poteri da esercitare nelle situazioni in cui la società Ascit rivesta la qualifica di “ente gestore” della Tariffa di Igiene Ambientale.

La procura speciale del 15.07.2016 integra i poteri conferiti con la precedente procura del 12.10.2015, attribuendo al DG ulteriori poteri con specifico riferimento alle situazioni in cui Ascit rivesta la qualifica di soggetto affidatario della tariffa corrispettiva di cui alla l. n. 147 del 2013, art. 1 comma 668.

Con procura speciale del 07.12.2016 il Direttore Generale risulta nominato quale “Datore di Lavoro” della società Ascit, con il compito di espletare le funzioni attinenti la salute e la sicurezza sul lavoro, la sicurezza antincendio, l’igiene del lavoro, l’applicazione delle normative ambientali e gli scarichi idrici e ogni altro compito facente capo al Datore di Lavoro, assegnando un budget di spesa di euro 50mila;

La procura speciale del 29.06.2017 conferisce al Direttore Generale poteri di firma dei contratti derivanti dall’aggiudicazione delle gare di appalto di importo fino ad un massimo, al di là del quale la competenza rientra nei poteri di gestione del CdA, da stipulare a seguito di formale procedura di affidamento e/o di gara.

Infine, con procura speciale del 26.02.2020 risultano conferiti al Responsabile Commerciale poteri inerenti il compimento di tutte le attività necessarie al fine di gestire i rapporti commerciali con privati, compresa la stipula di contratti attivi e la sottoscrizione di preventivi, per un importo massimo pari ad euro 20mila.

Dalla disamina puntuale dei suddetti poteri gestionali delegati al Direttore Generale di Ascit e, anche se in misura minore, al Responsabile Commerciale, si evince come gli stessi rappresentino soltanto una parte degli ampi poteri gestori attribuiti al Presidente del CdA e al CdA.

Peraltro i poteri delegati al DG e al Responsabile commerciale possono essere esercitati nel rispetto dei limiti di spesa e di impegno massimi specificatamente individuati dalle procure speciali. Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto dal RPCT di Ascit, i poteri del DG e dell'ulteriore procuratore appaiono non sostituirsi a quelli attribuiti al Presidente del CdA, ma affiancarsi ad essi.

Rimangono quindi in capo al Presidente del CdA di Ascit il potere di firma sociale, nonché gli ampi poteri gestionali attribuiti all'intero CdA, che hanno un fortissimo impatto sulla gestione economico-finanziaria della società: acquisti, permuta e alienazioni mobiliari e immobiliari; affitti e locazioni anche finanziarie; assunzione di mutui passivi; concessione di fidejussioni; trascrizioni e annotazioni di ogni genere; compromessi e transazioni.

Nelle memorie inviate il RPCT di Ascit ha infine evidenziato che Ascit non sarebbe più affidataria diretta di servizi, in quanto, a seguito di una mutazione societaria, non si configura più come Società di comuni ma come una delle Società Operative Locali (di seguito SOL) di un gruppo che fa capo al socio unico e capogruppo RetiAmbiente, gestore unico di Ambito.

La suddetta circostanza, a parere del RPCT di Ascit, determinerebbe il venir meno dei poteri gestionali del Presidente ma anche dell'intero CdA di Ascit e porterà come conseguenza, nell'immediato futuro, una modifica dell'attuale statuto di Ascit, in vista dell'affidamento *in house*, con la trasformazione dei poteri degli organi societari che dovranno svolgere un mero raccordo tra la capogruppo gestore unico e i territori serviti.

Quanto sostenuto dal RPCT, come sopra riportato, non appare condivisibile, anche alla luce del Regolamento di Gruppo RetiAmbiente SpA, inviato dal RPCT di Ascit, che all'art. 3 "Definizione ed esercizio delle attività di governance, direzione e coordinamento" testualmente dispone *"Nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle controllate di cui agli artt. 2497 ss. cc, RetiAmbiente SpA esercita l'attività di direzione e coordinamento sulle SOL. L'organo amministrativo (Au o CdA) della SOL è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo statuto riservate all'Assemblea dei soci..."*

Le suddette disposizioni regolamentari appaiono ulteriormente confermare la tesi sostenuta dall'Autorità in merito alla sussistenza di ampi poteri gestionali in capo all'organo amministrativo di tutte le SOL, tra cui Ascit.

Allo stato attuale si deve quindi rilevare che risulta ancora vigente uno Statuto societario che attribuisce al CdA di Ascit e al suo Presidente ampi poteri gestionali e che gli stessi poteri risultano confermati dal Regolamento di Gruppo di RetiAmbiente. Tenuto conto di ciò, si deve rinviare ogni eventuale nuova e successiva valutazione al momento in cui le condizioni attuali dovessero mutare.

In sintesi, dunque, nel caso in esame:

- considerando congiuntamente tutti gli aspetti che precedono, ossia: il potere di firma sociale libera del Presidente, la presenza, sì, allo stato, di un Direttore Generale e di un Responsabile commerciale con alcuni poteri gestionali specificatamente individuati per importi massimi fissati nelle procure speciali, ed anche (ma non solo) gli ampi poteri di gestione in capo al CdA;

- tenendo conto dell'indirizzo della scrivente Autorità secondo cui, al fine di valutare l'applicabilità delle fattispecie di cui al d.lgs. n. 39/2013 ed a seguito delle pronunce della giurisprudenza amministrativa (cfr., in particolare, sentenza n. 126 del 2018 del Consiglio di Stato, che ha posto l'accento, ai fini applicativi del d.lgs. n. 39, sulla rilevanza dei poteri dell'organo esecutivo), occorre sempre valutare – con approccio casistico - i poteri concretamente attribuiti al Presidente *ovvero* all'organo collegiale da questi presieduto,

si può ritenere che il Presidente rientri allo stato nella definizione di amministratore di ente privato in controllo pubblico di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013.



Sulla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità

L'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 dispone che *"All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...) La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni"*.

Con riferimento al caso concreto, si evidenzia che sul sito istituzionale della Ascit SpA risulta pubblicata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, rilasciata dal sig. Ciacci in data 13.01.2021, pochi giorni dopo la sua nomina a Presidente del CdA.

Pertanto, il contenuto della suddetta dichiarazione dovrà essere oggetto di verifica sempre da parte dell'amministrazione interessata, anche al fine dell'eventuale applicazione della sanzione prevista dal comma 5 dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

Tutto ciò ritenuto e considerato,

DELIBERA

- l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. d), dell'incarico di Presidente del CdA di Ascit Servizi Ambientali SpA, attribuito all'Amministratore Unico della società Cermec SpA;
- di rimettere all'ente conferente, con il supporto del relativo RPCT, l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, in merito alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed all'eventuale applicazione del comma 5 del medesimo articolo;
- di rimettere al RPCT dell'ente conferente, in relazione all'art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. 39/2013 e secondo anche quanto chiarito nella delibera ANAC n. 833/2016, la valutazione dell'elemento soggettivo in capo all'organo conferente, tenendo conto delle peculiarità del caso di specie.

Il RPCT competente, in particolare, avrà il compito di:

1. comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico, così come accertata nel presente atto, e del relativo contratto e fornire ausilio all'ente nell'adozione dei provvedimenti conseguenti;
2. curare, all'interno dell'amministrazione, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, ivi compreso il comma 5 della norma;
3. contestare la causa di inconferibilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Per ciò che concerne l'art. 18, si precisa che:

- il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica;
- il termine di tre mesi di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti;

- i componenti dell'organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto 39/2013, così come definiti dall'art. 1, comma 2;
- la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali; tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo;

Il RPCT competente è tenuto a comunicare all'ANAC i provvedimenti adottati in esecuzione di quanto sopra;

- dare comunicazione della presente delibera ai soggetti interessati.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci